MEMORIA PER L'AUDIZIONE PARLAMENTARE

VIII Commissione Permanente (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)
Camera dei Deputati

Conversione in legge del Decreto-Legge 11 novembre 2026, n. 205
«Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile»

Soggetto audito: Struttura Tecnica Nazionale (STN) in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), dei Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche.

PARTE I – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E OSSERVAZIONI GENERALI

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

la Struttura Tecnica Nazionale (STN), intervenendo in questa sede in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), dei Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche, dei Consigli degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Napoli e dell'Ordine dei Geologi della Regione Campania, esprime apprezzamento per l'impianto organico del Decreto-Legge 11 novembre 2026, n. 205, volto a garantire continuità, unitarietà e accelerazione agli interventi di messa in sicurezza e riduzione della vulnerabilità nell'area dei Campi Flegrei.

La nostra comunità professionale è impegnata sin dalle prime fasi dell'emergenza bradisismica — dalla campagna con schede PLINIVS del 2024 fino alla mobilitazione per i rilievi AEDES e al presidio dei Centri Operativi Comunali (COC) a seguito degli eventi sismici del 2025 e del 2026 — mettendo a disposizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile competenze specialistiche insostituibili.

Proprio alla luce dell'esperienza maturata sul campo e nelle precedenti ricostruzioni post-sisma del Paese, riteniamo indispensabile sottoporre all'attenzione di codesta Commissione sei proposte emendative mirate a rendere il dispositivo normativo pienamente efficace, equo e aderente alla realtà operativa del territorio:

1. Coinvolgimento dei soggetti concorrenti di Protezione Civile (Art. 3, comma 2): Si propone di integrare la platea dei soggetti di cui il Commissario può avvalersi richiamando espressamente i soggetti concorrenti alle attività di protezione civile individuati dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Ordini e Collegi professionali, rispettivi Consigli Nazionali e loro forme associative o di cooperazione, quale la STN). Ciò garantisce un raccordo istituzionale strutturato e tempestivo per le attività tecniche e di supporto.

2. Partecipazione degli Ordini e Collegi territoriali alla Conferenza di servizi permanente (Art. 10, comma 1): La complessità geologica, vulcanologica, urbanistica e strutturale dell'area flegrea richiede che nelle sedi decisionali sia presente il patrimonio di conoscenza tecnico-territoriale. L'inserimento di un rappresentante designato congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali tecnici della Provincia di Napoli e dall'Ordine dei Geologi della Regione

Campania (senza diritto di voto e senza oneri per la finanza pubblica) assicura un contributo consultivo qualificato fin dalla fase di pianificazione e approvazione degli interventi.

3. Allineamento sulle verifiche preventive di agibilità AEDES (Art. 11, comma 1): È necessario evidenziare e colmare una criticità procedurale connessa al mancato svolgimento sistematico e preventivo della verifica di agibilità mediante scheda AEDES (DPCM 8 luglio 2014) sull'intero patrimonio edilizio ricadente nella zona di intervento, prevedendo che l'inquadramento del danno e della vulnerabilità possa essere asseverato da professionisti abilitati anche in assenza di pregressa scheda AEDES, evitando blocchi istruttori per i cittadini.

4. Equo compenso e convenzioni per gli onorari professionali (Art. 12, comma 2): Al fine di prevenire contenziosi, garantire la qualità delle prestazioni progettuali e assicurare la celerità istruttoria, si propone di richiamare espressamente la stipula di protocolli d'intesa e convenzioni quadro per la determinazione e l'erogazione degli onorari professionali, mutuando i modelli già sperimentati con successo nelle ricostruzioni post-sisma degli anni 2009 (Abruzzo), 2012 (Emilia) e 2016 (Centro Italia).

5. Interventi di pronto ripristino: tempistiche, protocolli tecnici condivisi e cause di decadenza (Art. 13-bis): Si propone di: (a) ampliare le finestre temporali per la presentazione delle istanze (proponendo l'estensione del termine entro il 31 dicembre 2026 — salvo diversa determinazione temporale del legislatore) e ricalibrare i termini di inizio e fine lavori rispetto alle reali tempistiche di cantierizzazione e approvvigionamento; (b) coinvolgere le Università della Regione Campania e le Professioni ordinistiche nella predisposizione di un Protocollo delle tecniche di intervento per omologare le pratiche edilizie e standardizzare le soluzioni progettuali; (c) delimitare le cause di decadenza dai benefici alle sole violazioni sostanziali e dolose, escludendo decadenze automatiche per ritardi non imputabili al beneficiario o al tecnico ovvero per carenze formali sanabili.

6. Rimodulazione equitativa delle maggiorazioni contributive (Art. 16, comma 1): L'attuale incremento del contributo (dal 70% fino al 100%) legato esclusivamente a una soglia reddituale secca rischia di penalizzare i nuclei familiari numerosi e le famiglie con soggetti fragili. Si propone di introdurre una tabella di incrementi proporzionali che combini le fasce di situazione economica equivalente (ISEE) con la composizione del nucleo familiare (numero di componenti, presenza di minori, anziani non autosufficienti o soggetti con disabilità grave).

PARTE II – PROPOSTE EMENDATIVE PUNTUALI AL D.L. N. 205/2026

Legenda redazionale: *le integrazioni e le modifiche proposte al testo del decreto-legge sono evidenziate in* ***carattere verde e grassetto****.*

Emendamento 1 – Articolo 3, comma 2 – *Soggetti concorrenti alle attività di protezione civile ex D.Lgs. n. 1/2018*

Proposta emendativa:

> *All'articolo 3, comma 2, dopo le parole «strutture operative» sono inserite le seguenti: «***nonché dei soggetti concorrenti alle attività di protezione civile di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi compresi gli ordini e i collegi professionali, i rispettivi Consigli nazionali e le relative forme associative o di cooperazione***».*

Testo coordinato (estratto):

> «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario può avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, **nonché dei soggetti concorrenti alle attività di protezione civile di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi compresi gli ordini e i collegi professionali, i rispettivi Consigli nazionali e le relative forme associative o di cooperazione**, mediante apposite convenzioni [...]».

Emendamento 2 – Articolo 10, comma 1 – *Composizione della Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei*

Proposta emendativa:

> *All'articolo 10, comma 1, in fine, dopo le parole «e di Monte di Procida» sono aggiunte le seguenti: «***, nonché da un rappresentante designato congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali tecnici della provincia di Napoli e dall'Ordine dei Geologi della Regione Campania, che partecipano senza diritto di voto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica***».*

Testo coordinato:

> «1. Al fine di potenziare e accelerare la riparazione e la riqualificazione sismica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei», presieduto dal Commissario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Campania, dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'appennino meridionale e dell'Ente parco regionale dei Campi Flegrei nonché dal sindaco metropolitano di Napoli e dai sindaci dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida**, nonché da un rappresentante designato congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali tecnici della provincia di Napoli e dall'Ordine dei Geologi della Regione Campania, che partecipano senza diritto di voto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.»

Emendamento 3 – Articolo 11, comma 1 – ***Mancata attivazione della procedura preventiva di verifica di agibilità mediante scheda AEDES***

Proposta emendativa:

*All'articolo 11, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «***Tenuto conto della mancata attivazione generalizzata della procedura preventiva di verifica di agibilità mediante scheda AEDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 sull'intero patrimonio edilizio ricadente nella zona di intervento, l'accesso ai contributi è consentito anche in assenza di pregressa scheda AEDES, mediante perizia asseverata redatta da professionista abilitato attestante il nesso di causalità del danno ovvero il livello di vulnerabilità sismica dell'edificio.***»**

Emendamento 4 – Articolo 12, comma 2 – ***Criteri e convenzioni per la determinazione degli onorari professionali***

Proposta emendativa:

*All'articolo 12, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «***Per la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche, il Commissario stipula appositi protocolli d'intesa e convenzioni quadro con i Consigli nazionali delle professioni tecniche, in coerenza con i criteri e le modalità già adottati nelle convenzioni stipulate per le ricostruzioni post-sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, garantendo l'anticipazione e l'erogazione diretta dei compensi per stati di avanzamento.***»**

Emendamento 5 – Articolo 13-bis – ***Interventi di pronto ripristino: tempistiche, protocolli tecnici condivisi e cause di decadenza***

Proposta emendativa:

All'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
*a) al comma 1, secondo periodo, le parole «centoventi giorni» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «***centottanta giorni***» e, al terzo periodo, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «***novanta giorni***»;*
*b) al comma 3, le disposizioni relative ai termini procedimentali sono integrate prevedendo che «***la domanda può essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2026 [ovvero entro il**

diverso termine stabilito in sede di conversione] e l'avvio dei lavori avviene entro sessanta giorni dal decreto di concessione del contributo, con ultimazione entro i successivi centottanta giorni, prorogabili per motivate esigenze tecniche o procedurali»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di omologare le pratiche edilizie e standardizzare le soluzioni progettuali ed esecutive, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, d'intesa con le Università della Regione Campania e con gli Ordini e Collegi professionali tecnici territorialmente competenti, un apposito Protocollo delle tecniche di intervento per il pronto ripristino e la riduzione della vulnerabilità locale.»;
d) in materia di decadenza dai benefici, è inserito il seguente comma:
«4-bis. La decadenza dal contributo concesso ai sensi del presente articolo è disposta esclusivamente nei casi di accertata falsità delle dichiarazioni rese, di mancata esecuzione delle opere finanziate o di difformità essenziale non sanabile rispetto al progetto approvato. Eventuali ritardi nell'avvio o nell'ultimazione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore, eventi sismici sopravvenuti, ritardi nel rilascio di pareri o nulla osta da parte di enti terzi ovvero carenze documentali regolarizzate entro il termine assegnato dalla struttura commissariale non comportano la decadenza dal beneficio.»

Emendamento 6 – Articolo 16, comma 1 – ***Rimodulazione percentuale del contributo per fasce di reddito (ISEE) e composizione del nucleo familiare***

Proposta emendativa:

All'articolo 16, comma 1, le disposizioni relative all'incremento della percentuale di contributo dal 70 per cento fino al 100 per cento sono sostituite dalle seguenti:
«1. Il contributo per gli interventi di riparazione e riqualificazione sismica è concesso nella misura base del 70 per cento del costo ammissibile e può essere incrementato fino al 100 per cento in ragione combinata della situazione economica equivalente (ISEE) e della composizione del nucleo familiare residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo i criteri proporzionali stabiliti nella seguente tabella:

Fascia ISEE del nucleo familiare	Nucleo 1–2 componenti	Nucleo 3 componenti	Nucleo 4 componenti	Nucleo ≥ 5 comp. (o disabilità grave L. 104/92)
Fino a € 15.000	90%	95%	100%	100%
Da € 15.001 a € 25.000	85%	90%	95%	100%
Da € 25.001 a € 35.000	80%	85%	90%	95%
Da € 35.001 a € 45.000	75%	80%	85%	90%

Oltre € 45.000	**70%**	**75%**	**80%**	**85%**

Le percentuali indicate nella tabella sono incrementate di ulteriori 5 punti percentuali, comunque entro il limite massimo del 100 per cento, qualora nel nucleo familiare siano presenti minori di anni 14 o soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti.»

Roma, novembre 2026

Struttura Tecnica Nazionale (STN)

Rete delle Professioni Tecniche • Consigli Nazionali delle Professioni Tecniche